

DECRETO PER IL CONTENZIOSO IN CASSAZIONE, L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI E LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura la legge di conversione con modificazioni del decreto-legge n. 168 del 2016 recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

L'INDAGINE CONOSCITIVA E LA RATIO DEL PROVVEDIMENTO

L'istruttoria legislativa della Commissione Giustizia si è incentrata su una **indagine conoscitiva** che ha visto coinvolte le associazioni di categoria interessate direttamente dal provvedimento e che è stata l'occasione per approfondire tutte le questioni poste dal decreto. In particolare, sono stati sentiti i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'Associazione magistrati del Consiglio di Stato, dell'Associazione magistrati della Corte dei conti, del Coordinamento per una nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e del Consiglio nazionale forense.

La *ratio* di questo intervento normativo va individuata nell'esigenza di:

- a. ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione;
- b. ridurre i tempi di copertura dell'organico della magistratura ordinaria;
- c. assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari prevedendo un maggiore periodo di permanenza del magistrato nella sede assegnata, e riducendo i casi di assegnazione, comando o distacco del personale amministrativo presso altre pubbliche amministrazioni;
- d. assicurare, attraverso disposizioni processuali l'aumento dell'organico del personale amministrativo, l'efficienza del processo amministrativo con riferimento al processo telematico ed un supporto all'attività dei magistrati attraverso strutture organizzate all'interno degli uffici di segreteria.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" AC 4025 (relatore per la maggioranza David Ermini del PD) e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il decreto-legge si compone di 12 articoli, suddivisi in 3 Capi, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Giustizia ha inserito due nuovi articoli (art. 1-*bis*; art. 7-*bis*) ed ha apportato varie ulteriori modifiche al testo. Il testo finale si compone pertanto di 14 articoli.

1. Capo I (artt. 1 - 6): misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Questo Capo interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.

In particolare:

Potenziamento dell'organico della Corte di Cassazione

Per smaltire più rapidamente le cause pendenti i **magistrati del Massimario** (con almeno due anni di servizio e la terza valutazione di professionalità) **potranno far parte** come applicati dei **collegi giudicanti**. La misura è temporanea (non oltre tre anni) e non rinnovabile.

I giovani laureati potranno effettuare anche presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale della Corte di Cassazione il **tirocinio formativo** di 18 mesi valevole per l'accesso alla magistratura.

Il **trattenimento in servizio dei magistrati in funzioni apicali e direttive** della Cassazione e della Procura generale è prorogato sino al 31 dicembre 2017. La proroga vale però solo per chi non abbia compiuto 72 anni entro fine 2016 e debba andare in pensione nel corso del 2017 (disposizione analoga – salvo che per il limite d'età, 70 anziché 72 – si applica anche ai vertici del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato; si veda più avanti).

Chi aspira a svolgere funzioni direttive di legittimità della Cassazione dovrà assicurare 3 anni di servizio (attualmente sono 4) prima della pensione.

Modifiche al procedimento di Cassazione

Nelle cause civili davanti alle sezioni semplici viene **ampliato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio** al fine di limitare la necessità dell'udienza. Nel procedimento camerale pubblici ministeri e avvocati interloquiranno solo per iscritto e la corte giudicherà sulla base delle carte depositate. Resta ferma la possibilità di trattare in udienza pubblica (su iniziativa d'ufficio o sollecitazione del pm o della difesa) questioni di diritto di particolare rilevanza. Altre misure estendono i casi di definizione del procedimento mediante ordinanza incentivando così forme sintetiche di motivazione e affidano direttamente al presidente, eliminando il rito camerale, l'ordine di integrazione del contraddittorio o il rinnovo delle notifiche.

Si supera la farraginosità dell'attuale "**procedimento-filtro**" in Cassazione (inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza) prevedendo, sul modello della Cassazione penale, che sia il presidente della sezione con decreto, in sede di fissazione dell'adunanza, a indicare eventuali ipotesi filtro. Viene cioè eliminata l'attuale relazione del consigliere e i difensori potranno depositare memorie scritte. Meno formalità poi per rimettere gli atti alla sezione se il ricorso supera il filtro preliminare.

Misure per coprire gli uffici giudiziari vacanti

Modificata la disciplina del **concorso per magistrato ordinario**: innanzitutto, prevedendo una forma di **immissione in servizio più rapida**, consentendo la **nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso**, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici e **riducendo, in via eccezionale, da 18 a 12 mesi** (11 presso gli uffici giudiziari, 1 presso la Scuola superiore della magistratura) la **durata del tirocinio** dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015, per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie.

I **magistrati di prima nomina**, inoltre, **potranno svolgere** anche le **funzioni monocratiche penali**, fino ad oggi escluse.

Viene poi **umentato da 3 a 4 anni il periodo di permanenza nella sede** cui è subordinata la richiesta di **trasferimento dei magistrati ordinari**. Una norma transitoria precisa che il termine quadriennale non si applica ai magistrati di prima nomina che sono stati immessi nell'ufficio da almeno 3 anni né ai magistrati le cui procedure di trasferimento o ad assegnazione ad altre funzioni siano già iniziate alla data di vigenza del decreto.

Potenziamento degli uffici di sorveglianza

Ulteriore finalità del provvedimento d'urgenza è il potenziamento degli uffici di sorveglianza che nel corso della legislatura hanno visto ampliate le proprie funzioni. Per quanto riguarda il personale amministrativo, infatti, il decreto-legge prevede che il **personale assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza**; per quanto riguarda il personale di magistratura, il decreto-legge aumenta di 52 unità i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi che saranno prevalentemente destinati alla pianta organica della magistratura di sorveglianza.

2. Capo II (artt. 7-10): misure urgenti per la giustizia amministrativa

Questo Capo contiene misure urgenti a sostegno della giustizia amministrativa. In particolare:

Processo telematico amministrativo: monitoraggio

In vista dell'avvio del processo amministrativo telematico, viene istituita una **Commissione di monitoraggio presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta da altri cinque membri** (tra cui il presidente di Tar più anziano in ruolo). La Commissione ha il compito di riferire mensilmente al Consiglio di presidenza

della giustizia amministrativa (Cpga) proponendo le modifiche organizzative necessarie per il miglior funzionamento del processo telematico. Alle sedute del Cpga in cui si adottino tali modifiche partecipano (con diritto di voto) il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e il presidente di Tar più anziano in ruolo.

Modifiche al codice del processo amministrativo

Il decreto, peraltro, **modifica diverse disposizioni del codice del processo amministrativo** relative al domicilio digitale, alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alle copie informatiche degli atti processuali.

Tra l'altro, è **stabilita l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze** ed è previsto che il ricorso e gli altri atti difensivi siano redatti secondo criteri e limiti dimensionali fissati dal presidente del Consiglio di Stato.

Previsti inoltre **criteri di redazione** che valorizzino la **sinteticità e la chiarezza degli atti processuali**.

Ufficio per il processo amministrativo

Istituito anche l'**ufficio per il processo amministrativo a supporto dell'attività dei magistrati amministrativi**. Come negli uffici ordinari, ne potranno far parte anche i laureati in legge che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l'accesso alla professione forense.

Trattenimento in servizio di alcuni magistrati del Consiglio di Stato e Corte dei Conti

Viene consentito il **trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017** dei magistrati che svolgono funzioni direttive in Consiglio di Stato, che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età; tale disciplina riguarda anche i magistrati che svolgono funzioni direttive e semidirettive presso la Corte dei Conti, nonché gli avvocati dello Stato in posizione apicale.